

D.A.S. n. 2117

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA** la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 195 del 27.1.2017, adottato in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n.19 del 18.1.2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Ragioniere Generale *ad interim* dell'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana all'avv. Giovanni Bologna;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n°33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** l'art. 31 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *‘Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell’art.7 della Legge 7 agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche’*, lo schema di *Linee guida Anac recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n.97/2016 ed in particolare l’art. 17*;
- VISTA** la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di Stabilità regionale”* ed in particolare l'articolo 55 con il quale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la “Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”, C.U.C., per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 33 del 21.12.2015, con il quale in attuazione dell'art. 56 della citata legge regionale n. 9/2015, la C.U.C. è stata allocata presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della regione Siciliana;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 17/02/2016 con la quale, in esecuzione alla citata L.R. n. 9 del 7.05.2015, è stato dato mandato al Ragioniere Generale della Regione ed al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale di organizzare, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, la “Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi” al fine dell'armonizzazione, del contenimento e dell'efficientamento della Pubblica Amministrazione;
- VISTA** la L.R. n.3 del 17.3.2016, recante *‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di Stabilità regionale’* ed in particolare l'art. 59, in forza del quale per gli acquisti di beni e servizi per

gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, 'si fa fronte a decorrere dall'anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro', iscrivendo tale spesa in apposito capitolo dell'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Missione 1 -Programma 3';

- PRESO ATTO** che la Regione Siciliana nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15/05/2017, avente ad oggetto '*legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019*';
- VISTA** la L.R. n. 9 del 9 maggio 2017, avente ad oggetto il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 "*Nuovo Codice Appalti*", in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la Circolare n.86313 del 4.5.2016 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, avente ad oggetto "*Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture'. - Circolare recante disposizioni applicative*";
- VISTO** l'art. 24 della L.R. del 17 maggio 2016 n. 8, recante '*modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*', a norma del quale "*a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge*";
- VISTA** la nota prot. n. 27220 del 6 giugno 2016 con la quale il Dirigente Generale assegna la delega gestionale del capitolo di spesa n. 212538 "spesa connessa all'attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 55 della L.R. 7 maggio 2015, n.9" al Dirigente dell'anzidetta C.U.C., designato con D.R.G. n. 657 del 26.05.2016, Avv. Fabio Damiani;
- CONSIDERATO** l'obbligo ricadente in capo alla Centrale Unica di Committenza del ricorso a mezzi elettronici, quale unica forma di trasmissione dei bandi di gara di propria competenza nei casi normativamente previsti;
- VISTO** l'art.1, comma 494, della Legge di stabilità 2016 (L. n.208 del 28 dicembre 2015);
- VISTO** il D. R.S. n. 2552 del 28/12/2016, con il quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, la "*Procedura aperta per la stipula di convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del Servizio Sanitario Regionale*", suddivisa in 5 lotti, con un importo a base d'asta pari ad € 355.000.000,00 oltre IVA di cui € 1.065.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da espletarsi attraverso piattaforma telematica di negoziazione di cui all'art. 58 del D.lgs. 50/16;
- VISTO** il D.A.S. n. 185 del 20/02/2017 con il quale, a seguito di numerosi contenziosi e richieste di chiarimenti formulate dagli operatori economici interessati alla procedura, volendo trarre da questi spunti di miglioramento e perfezionamento degli atti di gara, onde garantire una sana competizione concorrenziale, proficua per gli interessi degli Enti, si è ritenuto opportuno, senza con ciò incidere sulla impostazione di fondo della gara d'appalto, rettificare alcuni documenti di gara;
- VISTA** l'Ordinanza n. 257/2017, con la quale il TAR ha rigettato l'istanza di sospensiva di cui ai sopraddetti ricorsi;

VISTA l'Ordinanza n. 274/2017, con la quale il CGA, al contrario, ritenendo la prevalenza dell'interesse della S.A. alla sospensione dell'efficacia degli atti di gara in primo grado impugnati, ha accolto l'appello (relativamente al ricorso n.196/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accolto l'istanza cautelare in primo grado nonché sospeso l'efficacia, rimettendo la decisione nel merito al Tar.;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della decisione nel merito, sospendere, ai sensi dell'art. 21 quater della Legge 241/1990, la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, giusta D.A.S. n. 545 del 5/04/2017;

VISTO il D.A.S. n. 744 del 17/05/2017 con cui è stata indetta nuova procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, i cui importi a base d'asta dei singoli lotti sono stati elaborati avendo riguardo alla naturale scadenza dei contratti vigenti suddetti e differenziando, così, l'adesione di ogni singolo Ente all'interno della convenzione, calcolando solo il periodo residuale decorrente dalla scadenza del contratto esistente fino alla scadenza dei 48 mesi della convenzione stessa ed ipotizzando l'inizio della Convenzione a partire dal 1/04/2018;

VISTO il D.A.S. n. 1256 del 29/06/2017 con cui è stata revocato il D.A.S. n. 744/2017 ed indetta nuova procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, per un importo totale a base d'asta pari ad € 227.686.423,22 di cui € 1.017.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, suddivisa in 6 lotti, i cui importi a base d'asta sono stati elaborati avendo riguardo alla naturale scadenza dei contratti vigenti suddetti e differenziando, così, l'adesione di ogni singolo Ente all'interno della convenzione, calcolando solo il periodo residuale decorrente dalla scadenza del contratto esistente fino alla scadenza dei 48 mesi della convenzione stessa;

VISTA l'Ordinanza n. 1222/2017 con cui il TAR ha accolto l'istanza cautelare di cui al ricorso presentato da un Operatore Economico e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati e sentito il RUP;

VISTO il D.A.S. n. 1977 del 18/10/2017 con cui si è ritenuto opportuno prendere atto della summenzionata Ordinanza 1222/2017 e revocare il D.A.S. n. 1256/2017, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. per "...nuova valutazione dell'interesse pubblico originario..";

ATTESI l'interesse pubblico e l'importanza che riveste il servizio di pulizia nell'ambito del SSN;

CONSIDERATO che, nelle more di espletamento e definizione della procedura di gara regionale dell'affidamento del Servizio di pulizia, molte Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Siciliana hanno provveduto alla stipula di un contratto - ponte, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota Mef -Ministero della Salute con prot.n.20518/2016 ex art.9 del D.L. n.66/2014 e di cui all'art.1 del D.P.C.M. 24.12.2015, che individua le categorie merceologiche di competenza dei soggetti aggregatori e le relative soglie di obbligatorieta;

VISTO il D.P.C.M. 24.12.2015, recante 'Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art.9, co.3, del d.l. 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n.89', che, all'art.1, ha individuato per gli anni 2016 e 2017 tra le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorieta di spettanza dei Soggetti Aggregatori anche il servizio di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del Servizio Sanitario Regionale";

VISTE le indicazioni della Corte dei Conti, secondo la quale 'l'avvio ed il costante monitoraggio del nuovo sistema di centralizzazione degli acquisti sanitari costituisca uno snodo di cruciale importanza non solo nel processo di razionalizzazione della spesa, ma nella stessa azione di contrasto ai fenomeni di diffusa illegalità, che notoriamente spesso si annidano nelle pieghe degli acquisti effettuati dagli enti del settore sanitario' (in Giudizio di Parificazione sul Rendiconto Generale della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015, Sezione Riunite Controllo);

PRESO ATTO che i fabbisogni sono quelli comunicati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la gara indetta giusta D.R.S. n. 2552 del 28/12/2016;

ATTESO che:

- i fabbisogni inseriti in gara sono solo quelli delle Aziende attualmente in proroga o che hanno in vigenza un contratto in scadenza entro l'anno 2018;
- per le altre Aziende del SSR della Regione Siciliana, che hanno in corso contratti per l'affidamento del servizio in parola, successivamente, allo scadere della naturale scadenza di ciascun contratto, si potrà verificare l'opportunità di fare riferimento alle risultanze di questa gara, nel rispetto delle previsioni di cui alla convenzione e degli altri atti di gara e nel rispetto delle previsioni del Codice degli appalti, previa acquisizione del parere favorevole dell'Operatore economico, o, ancora, indire un'altra procedura per l'affidamento del servizio *de quo*;

RILEVATO che:

- l'art.30 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. rubricato '*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*' precisa, fra l'altro, che: *'...nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, etc.'* e che *le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici*';
- l'art.51 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. rubricato '*suddivisione in lotti*' stabilisce che: *'nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture' e che 'le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara...'*;
- l'art.83, co.2, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. rubricato '*criteri di selezione e soccorso istruttorio*' stabilisce che i requisiti e le capacità di cui al comma 1 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali) *'sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti*';
- anche l'art.9, co.2bis, del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 precisa che *'nell'ambito del Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, il quale ha il compito di fornire attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori, fra le quali la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese*';
- nel documento di lavoro dei servizi della Commissione delle Comunità Europee del 25.6.2008 dal titolo '*Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici*' è stata proposta di fissare *'livelli di capacità e requisiti finanziari proporzionati'* e precisato che *'la suddivisione degli acquisti pubblici in lotti facilita chiaramente l'accesso delle PMI sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo' e 'che l'ulteriore apertura della gara di appalto alla partecipazione delle PMI amplia ulteriormente la concorrenza*';

CONSIDERATO che nella determinazione del *quantum* dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica si è avuto riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa), D.Lgs. 50/2016: *"«microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;"*

CONSIDERATO che al fine di garantire quanto più possibile la partecipazione delle PMI, i requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale sono stati quantificati in maniera contenuta ed oculata, avendo riguardo al succitato art. 3, co. 1 lett. aa) del codice degli Appalti, limitando i primi al 50% del valore annuo del lotto per cui si partecipa ed i secondi al 50% del valore della capacità economica finanziaria richiesta per il Lotto per cui si partecipa;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno suddividere l'appalto in 10 lotti in modo da facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese, ampliando la competizione a beneficio della SA al fine di ottenere economie di scala ed una migliore qualità del servizio reso;

CONSIDERATO che il bando della procedura ed i relativi atti sono stati impugnati nella parte concernente la esiguità del numero dei lotti in cui il territorio è stato suddiviso ed, altresì, nella parte relativa ai requisiti di partecipazione, lamentando la violazione della normativa a tutela delle piccole medie imprese;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce della normativa e delle indicazioni sopra riferite oltreché giurisprudenziali:

- suddividere l'appalto in 10 lotti funzionali;

- prevedere i requisiti di partecipazione in misura maggiormente contenuta e al contempo attinente e proporzionale all'oggetto dell'appalto nel rispetto delle previsioni di cui all' art.83, co.2, e di cui all'art.30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che il valore della base d'asta è stato quantificato sulla base delle risultanze del fabbisogno comunicato dalle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, avendo riguardo alla naturale scadenza dei contratti vigenti, contemperando la media della spesa sostenuta dalle stesse Aziende, per le quali il servizio sarà reso, il costo della manodopera come dal vigente CCNL di settore ed i prezzi di riferimento Anac di cui alla Delibera n.213 del 2.3.2016, avente ad oggetto i 'prezzi di riferimento in ambito sanitario : servizio di pulizia e sanificazione';

VISTO il Disciplinare di gara e suoi allegati, il Capitolato tecnico e suoi allegati ed il bando di gara;

CONSIDERATO che gli oneri interferenziali per la presente procedura vengono quantificati nella misura all'incirca dello 0,5% e che conseguentemente il valore complessivo dell'appalto per quattro anni comprensivo dei predetti oneri viene quantificato come segue;

PRESO ATTO che trattasi di appalto pubblico il cui importo complessivo ammonta ad € 227.686.423,22 di cui € 1.017.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così suddiviso:

- **LOTTO 1: PALERMO UNO** (comprendente l'A.S.P. di Palermo). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.1 è pari a € 38.301.181,54 oltre IVA di legge di cui € 122.293,09 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 2: CALTANISSETTA** (comprendente l'A.S.P. di Caltanissetta). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.2 è pari a € 18.918.187,76 oltre IVA di legge di cui € 116.000,00 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 3: CATANIA UNO** (comprendente l'A.S.P. di Catania). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.3 è pari a € 37.157.768,68 oltre IVA di legge, di cui € 74.810,08 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 4: MESSINA** (comprendente la A.O. Papardo). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.4 è pari a € 9.450.918,70 oltre IVA di legge di cui € 132.000,00 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 5: SIRACUSA** (comprendente l'A.S.P. di Siracusa). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.5 è pari a € 27.902.415,22 oltre IVA di legge di cui € 104.000,00 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

LOTTO 6: TRAPANI (comprendente l'A.S.P. di Trapani). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.6 è pari a € 16.727.786,54 oltre IVA di legge di cui € 200.000,00 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

LOTTO 7: PALERMO DUE (comprendente la A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.7 è pari a € 20.094.111,65 oltre IVA di legge di cui € 73.853,46 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

LOTTO 8: CATANIA DUE (comprendente la A.O.U. "Policlinico - Vittorio Emanuele"). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.8 è pari a € 23.516.672,54 oltre IVA di legge di cui € 72.113,95 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

LOTTO 9: PALERMO TRE (comprendente l'A.R.N.A.S. - Civico Di Cristina Benfratelli). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.9 è pari a € 18.972.306,79 oltre IVA di legge di cui € 73.853,46 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

LOTTO 10: CATANIA TRE (comprendente l'A.R.N.A.S. Garibaldi). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.10 è pari a € 16.645.973,80 oltre IVA di legge di cui € 48.075,97 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTA la nota prot. n. 53755 del 27/10/2017 con la quale Il Dott. Gesualdo Palagonia, Dirigente dell'U.O. 6.1 della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, è nominato Responsabile Unico del Procedimento, R.U.P., per le attività di competenza della C.U.C., ai sensi dell'art. 31, co.14, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i; per la gara "Affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario";

RILEVATO che ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente nominerà il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31, co.1 e 3, ed il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.101, co.1, del D.Lgs.n.50/2016, come previsto nel disciplinare di gara;

CONSIDERATO che la durata contrattuale della Convenzione è fissata in 4 anni (48 mesi) consecutivi a partire dalla data di attivazione della Convenzione stessa;

RILEVATO che:

- il regime di pubblicità dei bandi di gara è regolato dagli artt.71 e ss. e dall'art.216, co.11, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i;
- gli avvisi ed i bandi della procedura di che trattasi dovranno essere pubblicati nella Guce, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul profilo del committente e sulla Guri (qui Gurs); - l'art.9, co.4, D.L.n.244 del 30.12.2016 ha modificato l'art.216, co.11, 3° periodo, del D.Lgs.n.50/2016 ed ha, pertanto, esteso sino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art.73, co.4, del D.Lgs.n.50/2016 (da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti), l'obbligo delle pubblicazioni del bando di gara per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale;
- in G.U. n.20 del 25.1.2017 è stato pubblicato il Decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto 'definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs.n.50/2016', ove è confermato, all'art.3, lett.b), l'obbligo degli avvisi e dei bandi relativi ad appalti pubblici di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art.35, co.1 e 2, del Codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
- l'art.5, co.2, del predetto Decreto prevede che le spese per le pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- si procederà con le predette pubblicazioni sulla base dei preventivi pervenuti risultati più economici e nel rispetto del principio di rotazione, fermo restando che con separato provvedimento (di approvazione degli atti di gara e successiva aggiudicazione) verrà quantificato a carico dello/degli aggiudicatario/aggiudicatari l'importo di spesa per le predette pubblicazioni da rimborsare;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i., avendo riguardo alla base d'asta di gara, si prevederà una quota a titolo di incentivo da quantificarsi nel rispetto delle modalità dell'emanando Regolamento per i compiti svolti dal personale di questa C.U.C. nell'espletamento della presente procedura e che, pertanto, ci si riserva di impegnare le predette somme con provvedimento di approvazione degli atti della procedura *de qua*;

CONSIDERATO dovere dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di attivare con urgenza le relative procedure di gara;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina l'intera materia trattata;

RITENUTO, pertanto, necessario indire la gara telematica di che trattasi;

DECRETA

Art. 1) Indire apposita gara telematica regionale quadriennale, mediante convenzione, per l'affidamento " *dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli Enti del Servizio Sanitario*", nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M. 24.12.2015, articolata in n. 10 lotti territoriali, da espletare mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo pari ad Euro € **227.686.423,22** di cui € 1.017.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, Numero Gara **6867860** così suddiviso:

- **LOTTO 1: PALERMO UNO** (comprendente l'A.S.P. di Palermo). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.1 è pari a € 38.301.181,54 oltre IVA di legge di cui € 122.293,09 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 2: CALTANISSETTA** (comprendente l'A.S.P. di Caltanissetta). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.2 è pari a € 18.918.187,76 oltre IVA di legge di cui € 116.000,00 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 3: CATANIA UNO** (comprendente l'A.S.P. di Catania). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.3 è pari a € 37.157.768,68 oltre IVA di legge, di cui € 74.810,08 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 4: MESSINA** (comprendente la A.O. Papardo). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.4 è pari a € 9.450.018,70 oltre IVA di legge di cui € 132.000,00 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 5: SIRACUSA** (comprendente l'A.S.P. di Siracusa). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.5 è pari a € 27.902.415,22 oltre IVA di legge di cui € 104.000,00 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 6: TRAPANI** (comprendente l'A.S.P. di Trapani). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.6 è pari a € 16.727.786,54 oltre IVA di legge di cui € 200.000,00 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- **LOTTO 7: PALERMO DUE** (comprendente la A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.7 è pari a € 20.094.111,65 oltre IVA di legge di cui € 73.853,46 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- **LOTTO 8: CATANIA DUE** (comprendente la A.O.U. "Policlinico - Vittorio Emanuele"). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.8 è pari a € 23.516.672,54 oltre IVA di legge di cui € 72.113,95 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- **LOTTO 9: PALERMO TRE** (comprendente l'A.R.N.A.S. - Civico Di Cristina Benfratelli). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.9 è pari a € 18.972.306,79 oltre IVA di legge di cui € 73.853,46 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- **LOTTO 10: CATANIA TRE** (comprendente l'A.R.N.A.S. Garibaldi). Il valore complessivo quadriennale del Lotto n.10 è pari a € 16.645.973,80 oltre IVA di legge di cui € 48.075,97 oltre IVA di legge quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- Art.2)** Dare atto che gli oneri interferenziali per la presente procedura vengono quantificati nella misura all'incirca dello 0,5% e conseguentemente il valore complessivo dell'appalto per la durata di quattro anni comprensivo dei predetti oneri viene quantificato in € 1.017.000,00 non soggetti a ribasso;
- Art. 3)** Dare atto che la procedura di gara ai sensi dell'art.60 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. verrà espletata in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regione.sicilia.it>;
- Art. 4)** Approvare il Disciplinare di gara ed i suoi allegati, il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati, il bando di gara;
- Art. 5)** Dare atto che
- i fabbisogni inseriti in gara sono solo quelli delle Aziende attualmente in proroga o che hanno in vigenza un contratto in scadenza entro l'anno 2018;
 - per le altre Aziende del SSR della Regione Siciliana, che hanno in corso contratti per l'affidamento del servizio in parola, successivamente, allo scadere della naturale scadenza di ciascun contratto, si potrà verificare l'opportunità di fare riferimento alle risultanze di questa gara, nel rispetto delle previsioni di cui alla convenzione e degli altri atti di gara e nel rispetto delle previsioni del Codice degli appalti, previa acquisizione del parere favorevole dell'Operatore economico, o, ancora, indire un'altra procedura per l'affidamento del servizio *de quo*;
- Art. 6)** Pubblicare il bando relativo alla suddetta gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito del MIT, nell'area dedicata del sito del Dipartimento Bilancio della Regione Siciliana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggior diffusione locale;
- Art. 7)** Riservarsi di quantificare, con separato provvedimento, a carico dell'aggiudicatario/aggiudicatari l'importo di spesa per le pubblicazioni del bando di gara per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, individuati sulla base dei preventivi pervenuti risultati più economici e nel rispetto del principio di rotazione;


Art. 8) Riservarsi di adottare separato provvedimento al fine di liquidare, ex art.113 del D.Lgs.n.50/2016, in favore del personale di questa C.U.C. impegnato nell'espletamento della presente procedura, una quota a titolo di incentivo da quantificarsi nel rispetto delle modalità dell'emanando Regolamento avendo riguardo alla base d'asta di gara;

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi della L.n.190/2012, del D.lgs.n.33/2013 e del D.Lgs. 97/2016, nonchè ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

3 0 OTT 2017

Il funzionario direttivo

(Dr.ssa Giuseppina Pullara)



Il RUP

(Dott. Gesualdo Palagonia)



**Il Dirigente Responsabile della centrale
Unica di committenza**

(Avv. Fabio Damiani)

